

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:** TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE QUARTA BIS R.G. n. 13469/2022

**2. Nome del ricorrente:**

Comune di San Giovanni in Fiore (P. Iva 00348180787), in persona del Sindaco *pro tempore*

**3. Indicazione dell'amministrazioni intimare:**

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**4. Indicazione dei controinteressati:**

- Comune di Montenerodomo; Comune di Castel San Vincenzo; Comune di Santa Caterina dello Ionio; Comune di Chiusaforte; Comune di Gambatesa; Comune di Spinete; Comune di Agnone; Unione Comuni Garfagnana; Unione Montana del Tronto e Valfluvione; Comune di Scigliano; Comune di Molina Aterno; Comune di Caltagirone; Comune di Picinisco; Comune di Tolve; Comune di Sant'Agata di Militello; Comune di Cannalunga; Comune di Tuscania; Comune di Monte Sant'Angelo; Comune di Rotonda; Comune di Varese Ligure; Unione di Comuni Marmilla; Comune di Casargo; Comune di Gioia dei Marsi; Comune di Claut; Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai; Comune di Macra; Comune di Bocchigliero; Unité Des Communes Valdôtaines Grand-Paradis; Comune di Bolognola; Comune di Orvieto; Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; Comune di Paluzza; Comune di Pescopagano; Comune di Norcia; Comune di Roseto Valfortore; Comune di Accettura; Comune di Guardia Sanframondi; Comune di Padula; Comune di Valfabbrica; Comune di Novafeltria; Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano; Unione dei Comuni Montani del Casentino;<sup>1</sup>

Comune di Aquilonia; Comune di Centuripe; Comune di Bagaladi; Unione dei Comuni “Madonie”; Unione Montana delle Valli Dell’Ossola; Comune di Bivona; Comune di Poggiorsini; Comune di Montesano Salentino; Unione dei Comuni Terre e Fiumi; Comune di Montorio al Vomano; Comune di Rezzo.

#### **5. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

- Decreto n. 288/2022 del 12.09.2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 13.09.2022;
- Decreto n. 305/2022 del 26.09.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- ove occorrer possa, bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle Aree Interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” del 38° ciclo di cui al Decreto n. 196/2022 del 15.06.2022 e relativi allegati.

#### **6. Sunto dei motivi del ricorso**

- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 7 DEL BANDO – CONTRADDITTORIETÀ

L’art. 3 del bando nel prevedere quali possono essere i soggetti proponenti fa riferimento ai Comuni presenti nelle rispettive Aree Interne di cui all’allegato 1.

Orbene, l’allegato 1 individua in Calabria n. 4 Aree: Grecanica, Ionico-Serre, Reventino-Savuto e Sila e Presila.

Dunque, il Comune di San Giovanni in Fiore, rientrando nell’ultima area indicata - essendo uno dei principali centri urbani della Sila cosentina - in base all’allegato 1 del bando era certamente legittimato a presentare domanda.

Tuttavia, l’Agenzia non riusciva ad individuare la posizione del Comune e chiedeva allo stesso indicazioni.

Quando l’Agenzia ha inoltrato la richiesta di chiarimenti al Comune in merito all’Area in cui lo stesso rientrasse, però, ha allegato altro elenco SNAI aggiornato al 01.01.2020 e non ha fatto riferimento all’allegato 1 del bando, in <sup>2</sup>

evidente contrasto con quanto disposto nella *lex specialis*, nonché cadendo in contraddizione con quanto dalla stessa ivi stabilito.

L'Ente ricorrente, evidenziava l'Amministrazione, non compariva in questo elenco aggiornato al 01.01.2020.

Il Comune di San Giovanni, in ogni caso, rispondendo alla richiesta, ha evidenziato come quell'elenco non fosse aggiornato per cui andrebbe preso in considerazione l'elenco SNAI aggiornato al 30.09.2020, ma l'Amministrazione ha continuato a perseverare nell'errore, non tenendo conto di tale circostanza in sede di riesame.

Peraltro, l'art. 7 del bando, rubricato "*Criteri di selezione delle domande di partecipazione*", prevedeva che l'iter di selezione delle domande comprendesse esclusivamente la verifica della completezza della domanda di partecipazione e la coerenza tra i temi dei dottorati proposti con quelli previsti dalla normativa di riferimento.

La domanda del Comune di San Giovanni in Fiore, superata tale valutazione di ricevibilità, veniva ritenuta inammissibile sulla base della generica disposizione sopra citata, ossia "*Chiedere in quale Area Interna Snai è presente*".

Epperò, non solo la domanda risulta corredata di tutti gli allegati espressamente richiesti dal bando, ma il Comune ricorrente - su espressa richiesta dell'Agenzia - ha provveduto a chiarire tale aspetto, specificando come lo stesso risultasse inserito nella Strategia Nazionale Area Interna, Area Periferica ed allegando il relativo elenco aggiornato al 30.09.2020 (v. pec del 08.09.2022 ed elenco allegato).

In particolare, come anticipato, il Comune ha evidenziato come l'elenco cui faceva riferimento l'Agenzia fosse aggiornato solo fino al 01.01.2020 (v. allegati), mentre nel successivo elenco SNAI, aggiornato al 30.09.2020, il Comune di San Giovanni compare nella Strategia Nazionale Area Interna, Area Periferica.

La circostanza veniva provata dal Comune allegando l'elenco e, soprattutto, fornendo la fonte ufficiale da cui lo stesso era stato estratto (<https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/lavori-preparatori-snai-2021->

2017/mappa-aree-interne-2020/).

Invero, se si dovesse fare riferimento ad un elenco diverso da quello specificato nell'allegato 1, vale a dire l'elenco SNAI, certamente si dovrebbe prendere a riferimento quello più aggiornato.

Tuttavia, l'Agenzia anche nell'elenco pubblicato a seguito della procedura di riesame, con Decreto n. 305/2022, continua ad escludere la domanda del Comune di San Giovanni in Fiore con la stessa motivazione e, dunque, senza mostrare di aver effettivamente rivalutato la posizione dell'Ente istante in evidente contrasto con la L. 241/90, che impone all'Amministrazione di valutare le allegazioni della parte istante.

- DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto esposto, appare assolutamente illegittima la collocazione della domanda del Comune di San Giovanni in Fiore tra quelle non ammissibili, stante la genericità della stessa ed il mancato riferimento alle spiegazioni all'uopo fornite dall'Ente.

In particolare, al Comune ricorrente non è dato comprendere i motivi dell'esclusione comminata, stante la completezza della domanda e degli allegati, nonché l'indicazione dell'Area SNAI di appartenenza a seguito di richiesta dell'Agenzia.

In altri termini, il Comune ha risposto alla richiesta dell'Amministrazione precedente, inoltrata con pec del 08.09.2022 del seguente tenore: *“Si chiede di specificare in quale Strategia Nazionale Area Interna è collocato il vostro comune, in quanto dal file che vi alleghiamo non risulta”*, evidenziando di essere inserito nella Strategia Nazionale Area Interna, Area Periferica, nonché allegando il relativo elenco aggiornato al 30.09.2020 ed indicando la fonte da cui era stato preso (v. pec del 08.09.2022).

Tuttavia, l'Agenzia non mostra di prendere in considerazione tale chiarimento fornito dal Comune odierno ricorrente e, a seguito della procedura di riesame, lascia il Comune di San Giovanni in Fiore tra quelli non ammissibili con la medesima dicitura *“Chiedere in quale Area Interna Snai è presente”*.

Tale *modus procedendi* non solo rende evidente come l'istruttoria del procedimento non sia stata adeguatamente curata, ma inficia il provvedimento<sup>4</sup>

finale per difetto di motivazione.

Invero, secondo consolidato principio della giurisprudenza amministrativa, certamente applicabile anche al caso *de quo*, l'obbligo di motivazione del provvedimento è rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario sia messo in condizione di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale (cfr., tra le ultime, **Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2922**; **Cons. Stato, Sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668**).

Ebbene, nel caso di specie certamente l'Amministrazione non ha fatto buon governo del richiamato principio di diritto, in quanto l'odierno ricorrente non comprende i motivi in base ai quali la spiegazione fornita non sia stata presa in considerazione, neppure al denegato fine di ritenerla non bastevole!

**7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 13469/2022) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";**

**8. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. IV Bis del Tar Lazio - Roma, con Ordinanza n. 16530/2022;**

**9. Testo integrale del ricorso;**

**10. Testo integrale dell'Ordinanza n. 16530/2022 - Sez. IV Bis del Tar Lazio – Roma.**

Cosenza, 22.12.2022

Avv. Enrico Morcavallo